

## CODICE CIVILE

### Libro III - Della proprietà Titolo VI - Delle servitù prediali

#### **Art. 1067 Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitù.**

Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente.

Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.